



## D.P.R. 31/2017 *Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*

di Fausto Nasi

dottore agronomo libero professionista - Brescia

### 1 Cosa prevede la nuova normativa

Il D.P.R. 13.02.2017, n. 31, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*, entrato in vigore il 6.04.2017, prevede una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale che nell'iter procedurale.

In particolare, negli Allegati A e B del D.P.R. citato sono stati individuati 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

Di seguito vengono analizzate tutte le caratteristiche relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si indicano gli immobili soggetti a vincolo e le procedure attuali, sia ordinarie che semplificate, e si mette a confronto la vecchia normativa con la nuova norma di semplificazione.

### 2 Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica (art. 149 d.lgs. 42/2004)

Secondo il Decreto Legislativo 42/2004 gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

### 3 Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica: le novità

Il nuovo D.P.R. 31/2017 introduce una serie di interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Tra questi:

- opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;



- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.) installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici);
- installazione di micro-generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici.

In totale gli interventi esclusi sono 31 e sono riportati sinteticamente nella **Tabella A** in calce a questo articolo.

#### 4 Autorizzazione paesaggistica semplificata (iter procedurale secondo il D.P.R. 139/2010)

Il D.P.R. 139/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità" riporta nel proprio Allegato 1 una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'iter amministrativo da seguire è così specificato:

1. L'Amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione;
2. L'Amministrazione svolge verifiche e accertamenti e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla Soprintendenza competente entro 30 giorni;
3. la Soprintendenza esprime il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione dell'istanza;
4. dopo 5 giorni dalla ricezione del parere favorevole del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento;
5. L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione paesaggistica entro 5 giorni, che diventa immediatamente efficace.

Il rilascio dell'autorizzazione, se tutto è in regola, può prevedere un tempo massimo fino a 60 giorni (Art. 3, comma 1).

#### 5 Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata: le novità previste

Il nuovo D.P.R. 31/2017 individua 42 interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Tra questi si citano:

1. incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;



2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
3. modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
4. interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
5. realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
6. realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
7. interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
8. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

L'elenco integrale degli interventi sono sinteticamente riportati nella **Tabella B** in calce al presente articolo.

## 6 L'iter procedurale per l'autorizzazione paesaggistica semplificata: le novità previste dal D.P.R. 31/2017

A seguire si riporta l'iter semplificato secondo il nuovo regolamento:

1. l'Amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione;
2. l'Amministrazione effettua i dovuti controlli e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla Soprintendenza competente entro 10 giorni (40 giorni in caso di richieste di integrazioni);
3. la Soprintendenza esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza;
4. dopo 10 giorni dalla ricezione per via telematica del parere favorevole del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento e rilascia l'autorizzazione paesaggistica, che diventa immediatamente efficace.

L'iter procedurale semplificato per il rilascio dell'autorizzazione si può pertanto concludere in 40 giorni (70 giorni in caso di richieste di integrazioni alla pratica).

## 7 Conclusioni

Il D.P.R. 31/2017 ha raccolto in generale pareri positivi.

Le modifiche normative erano attese da anni e permetteranno di semplificare, migliorare e velocizzare le procedure con benefici sia per il cittadino, sia per le Amministrazioni competenti, che potranno approfondire meglio e dare maggiore considerazione agli interventi di maggiore entità.



8 TABELLA A: Interventi realizzabili senza autorizzazione

1. Opere interne che non alterano l'aspetto esterno del fabbricato, anche ove comportino mutazione della destinazione d'uso;
2. interventi sui prospetti e coperture di fabbricati nel rispetto di eventuali piani di colore comunali e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali esistenti; modifica di aperture esterne o finestre a tetto, nel rispetto dell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
3. interventi di consolidamento statico;
4. interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche;
5. installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
6. installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici;
7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 m e diametro non superiore a m 1,00 m, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136 comma 1, lettere a), b) e c);
8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete;
9. installazione di dispositivi anti-caduta di sicurezza in copertura;
10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti;
11. opere di urbanizzazione primaria previsti ai piani paesaggistici dai piani attuativi oggetto di accordi di collaborazione Ministero regioni ed enti locali;
12. interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale;
13. interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, nel rispetto dell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
14. interventi di sostituzione di alberi o arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private;
15. interventi in sottosuolo, che non incidono sugli assetti vegetazionali o che comportino modifiche morfologiche del terreno permanenti;
16. occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo giorni;
17. installazione di manufatti amovibili in opere a carattere stagionale e poste a corredo di attività economiche, turistiche ecc.;
18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale;
19. interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza e altri previsti dall'art. 149 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004;
20. pratiche selvicolturali e altre previsti dall'art. 149 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004;
21. monumenti, lapidi, edicole funerarie;
22. installazione di tende parasole su terrazze;
23. installazione di insegne per attività commerciali o altre attività economiche;
24. installazione o modifiche di impianti di rete di comunicazione elettronica o radioelettrica;
25. manutenzione di alvei, sponde e argini di corsi d'acqua;
26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica;
27. manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti;
28. montaggio periodico di strutture stagionali;
29. interventi di demolizione e ricostruzione, fedele all'originale, di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali;



30. demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
31. opere ed interventi di variante autorizzati ai fini paesaggistici non eccedenti il 2% delle misure progettuali.

#### 9 TABELLA B: Interventi realizzabili con autorizzazione paesaggistica semplificata

1. Incrementi volumetrici inferiori al 10% ( $V_{\max} = 100$  mc), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche dei materiali;
2. realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
3. interventi su prospetti che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali;
4. interventi su coperture che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche, materiali;
5. interventi di adeguamento antisismico;
6. interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio;
7. installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
8. installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici;
9. installazione di micro-generatori eolici ( $h_{\max} = 1,50$  m,  $d_{\max} = 1,00$  m), riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete;
11. interventi di adeguamento alla viabilità esistente;
12. interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti;
13. opere di urbanizzazione primaria previsti in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali;
14. interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
15. demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico;
16. autorimesse fuori-terra o parzialmente interrata ( $V_{\max}$  emergente = 50 m);
17. tettoie, porticati, chioschi e manufatti ( $S_{\max} = 30$  m<sup>2</sup> o  $V_{\max}$  emergente = 30 m);
18. interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti;
19. tettoie aperte di servizio destinate a capannoni per le attività produttive o di collegamento tra capannoni stessi, entro il limite del 10% della superficie coperta esistente;
20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva;
21. interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, riguardanti i beni vincolati nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
22. taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell'art. 136 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004;
23. interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura;
24. posa di manufatti parzialmente o totalmente interranti quali serbatoi e cisterne comportanti la modifica permanente della morfologia dell'area; posa in soprasuolo dei medesimi manufatti con dimensioni inferiori a 15 m<sup>3</sup> e relative opere di recinzione o sistemazione;



**STUDIO AGRON**  
DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI

25. occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo compreso 120 e i 180 giorni;
26. verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc.  
Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale;
27. pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
28. ponticelli per attraversamento di corsi d'acqua;
29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli;
30. nuove strutture relative all'attività ittica ( $S_{max} = 30$  mq);
31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale;
32. ripristino attività agricole e pastorali in aree rurali;
33. interventi di diradamento boschivo;
34. riduzioni superficie boscate in aree di pertinenza immobili esistenti per superfici inferiori a 2000 m;
35. realizzazione o adeguamento di interventi di viabilità forestale;
36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, di dimensioni inferiori a 18 mq;
37. linee elettriche e telefoniche di altezza compresa tra i 6,30 m e 10 m;
38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o radioelettrica, che comportino realizzazione di altezza inferiore a 6 m, sopralzi inferiori a 6 m, apparati di telecomunicazione inferiori a 3m o 4 m (se posati);
39. modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di fiumi e laghi;
40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica;
41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali;
42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti.